

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE I DI BARI

II MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO RGN 345/2023

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 41, comma 3, CPA

PER

Rossana Busco (CF BSCRSN80C59L049W), nata a Taranto il 19.03.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaele PINTO (C.F. PNTRFL80L04E506F - pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it,

CONTRO

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t., con l'Avv. Isabella Fornelli;

Commissione Interministeriale Ripam (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A. (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari

e nei confronti di

Dott. Pasquale Curione con l'Avv. Angelo Rocco Paccione,

Dott. Giuseppe Grieco

Dott.ssa Alessandra Erriquez

Dott.ssa Francesca Virgilio

Dott.ssa Annalisa Di Gregorio

Dott.ssa Serena Mancini

PER L'ANNULLAMENTO,

NEI LIMITI DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE,

- della **Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 982 del 5.12.2024**, avente ad oggetto: *“D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Bando n. 24 ó Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di categoria D nell'area professionale ó Comunicazione e Informazioneö - profilo professionale óSpecialista della comunicazione istituzionaleö, n. 3 posti ó rettifica Graduatoriaö e della relativa graduatoria nella quale la ricorrente è collocata solo alla 40^a posizione a cagione dell'òpodimensionato punteggio di 25,25 assegnate;*

- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando, nonché per la corretta valutazione della Abilitazione all'esercizio della professione forense e del Master in Diritto ed Economia;

0. Si danno per noti i fatti e le circostanze che hanno condotto alla presente controversia e parimenti per noto il contenuto del ricorso introduttivo.

1. Con il presente atto si impugna, in via autonoma e derivata, l'epigrafa determina con cui la Regione Puglia ha modificato e riapprovato, la graduatoria, già rettificata con la precedente DD 567/2023 (impugnata con i motivi aggiunti del 12.7.2023), nella quale la ricorrente si vede perdurantemente assegnare l'ipodimensionato punteggio di 25,25,

Tale soggiunta determina, avendo con essa la Regione reiterato gli errori e le illegittimità già posti in essere con i provvedimenti avversati nel presente giudizio, viene dunque censurata sulla scorta delle esponende argomentazioni in

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA E DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER I MEDESIMI VIZI CHE INFICIANO GLI ATTI GIÀ GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E CON I MOTIVI AGGIUNTI DEL 12.7.2023, VALE A DIRE PER:

«VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVORPARTICIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-

1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati e la valutazione espressa nei confronti dei titoli della ricorrente.

Si rileva sin d'ora come . ad un primo esame degli atti concorsuali in possesso della ricorrente, in quanto oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Puglia . l'operato della Commissione e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, non è stato riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 punti (in corretta applicazione dell'art. 7, punto 4, lettera a del bando) per la laurea vecchio ordinamento posseduta dall'Avv. Busco, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale richiesta quale titolo di accesso al concorso;

b) *in secundis*, non è stato attribuito il relativo punteggio previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera b) per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

c) infine, non è stato riconosciuto il punteggio, sempre previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera a) di 0,5 per il Master di 1° Livello in Diritto ed Economia dalla medesima dichiarato in domanda.

Di fatto, la ricorrente si è vista sottrarre ben 3 punti che avrebbero dovuto aggiungersi al punteggio di base conseguito con la prova scritta (25,25 + 3=28,25).

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure.

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE RISPETTO AL TITOLO DI STUDIO UTILIZZATO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Quanto al profilo **sub a)**, in particolare *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso* (art. 7, n.4, sub A, bando di concorso), valgano le censure di seguito esplicate.

Sono infatti illegittimi, quantomeno per illogicità, irragionevolezza ed evidente disparità di trattamento, i provvedimenti impugnati . segnatamente i verbali 2 e 4 della Commissione, nonché ove determinante in tal senso anche, *in parte qua*, l'art. 7 del bando di concorso . nella parte in cui non hanno consentito l'assegnazione alla ricorrente del punteggio di 1,5 per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento.

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ed invero, come rilevato da attenta giurisprudenza,¹⁰ *ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104) *o* Vanno conseguentemente annullati . in accoglimento del gravame . gli atti avverso, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente pronuncia accede l'obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame . nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato . della posizione dell'odierna ricorrente *o* (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022).

Dello stesso tenore altro precedente del Giudice Amministrativo (Tar Lazio Sentenza n. 12613/2021) che, in fattispecie analoga a quella all'esame, ha sempre rilevato che:

- il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui ha richiesto alternativamente, ai fini dell'accesso alla procedura *de qua* il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento (come è per il caso di specie, nds.);

- **MAI CHE DEVE RITENERSI ILLEGITTIMA È, INVECE, A GIUDIZIO DEL COLLEGIO, LA SUCCESSIVA NORMA POSTA ALL'ART. 6 DEL MEDESIMO BANDO (NEL NOSTRO CASO SIMILMENTE AVVIENE, ASTRATTAMENTE, CON L'ART. 7 DEL BANDO E, SOPRATTUTTO IN CONCRETO, CON IL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DIVERSO ED IN PARTE DISTONICO RISPETTO ALLO STESSO BANDO, NDS.), NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO, PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AGGIUNTIVI, I DIPLOMI DI LAUREA QUALORA SI TRATTI DEI MEDESIMI TITOLI PRESENTATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE;**

- %Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento ò . costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando (nel caso di specie, degli art. 2 e 7 del bando n. 24, nds.), il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo %aggiuntivo/ulteriore+rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio+.

In termini analoghi anche Tar Lazio, sentenza n. 17894/2022, che riguarda una fattispecie di mancata valutazione, quale titolo ulteriore, proprio di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, così come per il caso di specie!

Pertanto, l'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico sussiste solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Pertanto, chi - come la ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnataria - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, %a possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato ò +.

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs. n.139/2005, che regola l'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all'art. 36, 18 comma 3, che, ai fini dell'accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127+(vecchio ordinamento).

Tale orientamento trova, oggi, conferma anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, IV, Sent. n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai Giudici di *prime cure*, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto *ex lege* alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento o magistrale), laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obbiettivamente un titolo in più che deve essere valutato!!!

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso alla ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendola dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

L'equivoco, generatosi invero anche a causa della cripticità della *lex specialis* di concorso, poteva essere agevolmente superato sia riconoscendo valore ulteriore alla laurea di accesso magistrale e vecchio ordinamento, sia accogliendo le istanze in autotutela presentate (fra queste è presente anche quella della odierna ricorrente).

Infatti, il possesso di un titolo di studio a ciclo unico (magistrale o V.O.) presupponeva senza ombra di dubbio, il possesso di un titolo triennale che a sua volta doveva essere valutato.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1,5, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,75 che le consentirebbe, almeno sulla scorta dei documenti attualmente in possesso di questa difesa, di essere collocata, quantomeno, in 12^a Posizione.

1.b)ABILITAZIONE FORENSE

Quanto al profilo **sub b)**, in particolare *al punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre*, risulta parimenti implausibile,

illogico ed irragionevole aver ellitticamente (quanto, dunque, immotivatamente!) ritenuto non attinente la ~~abilitazione~~ ~~all'esercizio~~ della professione forense.

Per quanto noto, la Commissione avrebbe ritenuto attinente la sola abilitazione alla professione di giornalista (che consente l'~~as~~segnazione di un solo punto), con ciò rendendo di fatto inattuabile la previsione della *lex specialis* che, con riferimento a tale voce curriculare, contemplava la possibilità di assegnare fino ad un massimo di punti 2.

Soglia questa nella sostanza irraggiungibile.

D~~al~~tro canto, se è pur vero che si tratta di scelta discrezionale e se, è altrettanto vero, che il profilo messo a concorso è quello di specialista in comunicazione istituzionale, nondimeno sarebbe del tutto logico, quanto ragionevole ritenere attinente la ~~abilitazione~~ ~~all'esercizio~~ della professione forense (conseguita all'~~es~~ito di un esame in materie giuridiche) anche al profilo oggetto di concorso in questione già solo ove si consideri la natura pubblicistica del datore di lavoro (Regione Puglia) e la conseguente natura degli atti e comportamenti che il dipendente dovrà veicolare all'~~es~~terno tramite la comunicazione.

In altri termini, costituisce certo elemento qualificante la professionalità di colui che si deve occupare di comunicazione istituzionale di un Ente pubblico il possesso di abilitazioni o specializzazioni in materie giuridiche che costituiscono il sostrato dell'~~at~~tività provvedimentale della Regione Puglia e che il soggetto è tenuto oggettivamente a conoscere.

D~~al~~tronde, non si comprenderebbe il motivo per cui ammettere al concorso i laureati in giurisprudenza e, ancor più, prevedere, tra le materie previste da questo specifico bando (vd. Art. 5, punto 3 del bando), lo studio di materie giuridiche (nello specifico: *%diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo; reati contro la pubblica amministrazione, reati a mezzo stampa e reato di diffamazione); - disciplina del lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti; - normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; - diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento - elementi di contabilità ed economia pubblica; - diritto regionale+)* addirittura in misura prevalente rispetto a quelle attinenti alla comunicazione (*%normativa in materia di informazione e comunicazione delle*

pubbliche amministrazioni; - teorie, tecniche e strumenti della comunicazione istituzionale social media, dei video e degli strumenti editoriali; - tecniche di gestione ed implementazione dei contenuti dei siti web; - gestione mediatica di eventi di rilevanza locale e nazionale+).

Peraltro, lo stesso criterio di valutazione non è stato adottato dalle commissioni deputate a valutare gli altri profili, ad esempio *%Bando 20:Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo+e %Bando 23:Specialista dei rapporti con i media+*, ove invece la *abilitazione forense* è stata correttamente calcolata come titolo aggiuntivo attinente al profilo, in particolare nell'ultimo dei due menzionati (*%Specialista dei rapporti con i media+*) perfettamente sovrapponibile a quello di Comunicazione Istituzionale, anzi ancor più specifico in quanto indirizzato ai soli iscritti all'albo dei giornalisti (in all. 19 verbale).

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,25 che le consentirebbe di essere collocata, quantomeno, in 18^a Posizione.

Ove venisse accolta insieme alla presente censura anche quella relativa al profilo sub a) la ricorrente otterrebbe in totale punti 27,75 giungendo alla 6^a Posizione, tra i vincitori.

1.c) MASTER IN SCIENZE DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA

Quanto al profilo **sub c)**, vale a dire alla inopinatamente disconosciuta attinenza del Master in *%scienze del diritto e dell'economia+* posseduto dalla ricorrente al profilo oggetto di concorso, valgano qui, e vieppiù sotto tale versante, le medesime argomentazioni espresse sub b), non potendosi certo escludere la portata qualificante e professionalizzante per chi deve occuparsi di comunicazione istituzionale di un ente pubblico, la *approfondita conoscenza di discipline giuridiche ed economiche*.

D'altronde, come già rilevato, tra le materie elencate all'art. 5, punto 3 del bando, si elencano, oltre alle materie giuridiche su menzionate, anche *%elementi di contabilità ed economia pubblica+*, pertanto, non si comprende come un master specifico non possa considerarsi attinente al profilo dal momento che il bando stesso annovera le stesse materie tra quelle oggetto di somministrazione del test della prova scritta.

Difatti, nella domanda di partecipazione si legge testualmente ~~%~~*Master della durata di un anno per ognuno dei quali è stata necessaria l'acquisizione di 60 crediti formativi e se coerenti con il profilo e inerenti alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre*~~l~~, non si comprende, pertanto, come possa non considerarsi attinente un master ricomprendente, al suo interno, le stesse materie indicate per il profilo per cui si concorreva.

Ma v'è di più!

In diversi altri profili del concorso tale master veniva considerato -giustamente- attinente al profilo, come in quello ~~%~~*Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo*~~+~~ove la ricorrente conseguiva anche l'idoneità vedendosi riconoscere oltre al punto dellaabilitazione forense, anche lo 0,50 previsto per il master conseguito.

È evidente che, pur trattandosi di bandi diversi per specifici profili, le materie comuni a buona parte dei bandi ricomprendevano lo studio di materie giuridico-economiche, al più aggiungendo a queste, quelle più specifiche riguardanti il singolo profilo.

Pertanto, se il bando stesso assegnava un valore particolare alla preparazione in campo giuridico-economico, non si comprende come, *ex post*, questa commissione possa poi autonomamente escluderne la pertinenza in considerazione anche del fatto che altre commissioni in altri profili (nemmeno specificatamente per giuristi) le abbiano invece considerate valide e attinenti.

A ben vedere, infine, con l'auspicato accoglimento, insieme alla presente censura, anche di quelle relative ai surriportati profili sub a) e sub b), la ricorrente otterrebbe in totale punti 28,25 giungendo al 3° posto, vale a dire, anche in tal caso tra i vincitori.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti *in parte qua* impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento in toto o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati.».

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 3, CPA

Visto l'elevato numero di soggetti coinvolti dalle questioni sottese al gravame (per quanto ciascun idoneo non vincitore onde eventualmente ottenere un maggior punteggio avrebbe dovuto autonomamente impugnare, nei termini di legge, gli atti del concorso per non vedere cristallizzata la propria posizione) si reitera in questa sede la già formulata domanda volta ad essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *on line* della Regione Puglia.

P.Q.M.

SI CHIEDE

voglia codesto On.le TAR accogliere l'epigrafo ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti del 12.7.2023 e dai presenti motivi aggiunti, e, per l'effetto, annullare i provvedimenti *in parte qua* gravati, previa autorizzazione ex art. 41, comma 3, CPA, alla notifica per pubblici proclami, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

* * *

Ai fini della quantificazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che la presente controversia è in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali come da dichiarazione che si produce.

Bari, 14.01.2024

Avv. Raffaele Pinto